

INTERMEDIAZIONI, SERVIZI PRESTATI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI E CRITERI DI COLLEGAMENTO IVA

Rassegna Tributaria, 2 / 2016, p. 343

INTERMEDIAZIONI, SERVIZI PRESTATI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI E CRITERI DI COLLEGAMENTO IVA

di Paola Tarigo

Estratto: L'economia digitale ha condotto alla nascita di nuove forme d'intermediazione, in particolare, di servizi resi tramite l'uso di mezzi elettronici con cui si mettono in contatto clienti e fornitori in modo automatizzato. Forme siffatte d'intermediazione si stanno diffondendo sempre più fra le cosiddette web company. Ciò che caratterizza questi nuovi servizi d'intermediazione è il modo automatizzato con cui sono resi, mancando, pressoché totalmente, un intervento umano. Ne consegue la relativa qualificazione come "servizi forniti tramite mezzi elettronici" ai fini della disciplina Iva sui criteri di territorialità.

Riferimenti

Direttiva CEE 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE

Regolamento della comunità Europea 15 marzo 2011 n. 282/2011

Regolamento della comunità Europea 7 ottobre 2013 n. 1042/2013

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 Art. 7-ter

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 Art. 7-sexies

SOMMARIO: 1. Le nuove figure di intermediari internet based - 2. I criteri di collegamento Iva per le prestazioni di servizi costituite da intermediazione - 3. (Segue) Ed i criteri di collegamento Iva per i servizi prestati tramite sistemi elettronici - 4. La definizione di "servizi prestati tramite mezzi elettronici" - 5. Obblighi Iva discendenti da servizi di intermediazione e da servizi elettronici - 6. Una nozione riduttiva, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di e-service applicato alle intermediazioni.

1. Le nuove figure di intermediari internet based- Si legge talvolta che nella *web economy*, in ragione sia delle caratteristiche nuove delle forme di conclusione dei contratti, formandosi il consenso per via telematica, sia dalla spinta digitalizzazione (quale processo di trasformazione di immagini, suoni, documenti in un formato digitale, interpretabile da un computer), anche il ruolo degli intermediari commerciali risulta ridimensionato, in quanto si accrescono i rapporti diretti fra fornitori e clienti.

In realtà, ciò dipende molto dalle dimensioni dell'impresa o dall'esistenza di un contesto di gruppo. Quando l'impresa è medio-piccola, oppure è parte di un gruppo può prevalere la scelta aziendale di esternalizzare determinati servizi (*outsourcing*), affidandoli ad un soggetto esterno. Talvolta, in questa opzione è anzi determinante la localizzazione di tale soggetto, in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilita l'impresa, oppure in uno Stato al di fuori dell'Unione europea. Figure di *call center*, che agiscono come agenti indipendenti in nome e per conto di imprese, sono nati, ad esempio, con questa funzione. Oppure, centri di gestione dati che forniscono, anche elettronicamente, servizi nei vari campi e che, sempre, agiscono come intermediari indipendenti. A prescindere da contesti di gruppo, figure di intermediari si incontrano, sempre più spesso, a fianco di piccoli operatori economici della *web economy*, imprese o professionisti, ai quali forniscono servizi di intermediazione, a loro volta, con mezzi elettronici.

Lo sviluppo del commercio elettronico cosiddetto diretto, ossia quello che si regge sulla digitalizzazione ed in cui le cessioni di beni digitali (*software*, musica, giochi, film) sono tramutate in prestazioni di servizi e come tali qualificate, ha presto evidenziato l'inadeguatezza dei tradizionali criteri di collegamento delle fattispecie imponibili Iva relative alle cessioni di beni (pur quando queste ultime siano attuate tramite internet, dando luogo al cosiddetto commercio elettronico indiretto) e la necessità di sostituirli con criteri maggiormente idonei a prevenire quelle condotte evasive ed elusive che i servizi elettronici, per via della loro natura intangibile e volatile, più agevolmente consentono di realizzare.

Questa evoluzione ha caratterizzato positivamente soprattutto il settore Iva, in cui, infatti, è stata attuata un'importante opera di riordino della dir. 2006/112/CE culminata, nell'ambito delle prestazioni di servizi transnazionali, con i nuovi criteri di collegamento dei servizi elettronici.

L'altra norma della direttiva UE che regola territorialmente le intermediazioni relative ai servizi generici - in assenza di una disposizione in deroga - è quella, generale, che fissa il criterio di intermediazione relativa ad operazioni fuori del territorio della UE.

Per quanto riguarda il regime di non imponibilità tva (art. 9, comma 1, punto 7, d.p.r. 633/1972) in quanto soggetto non passivo (non del professionista, dunque), è attuale nel luogo dell'operazione principale esclusione da tva in Italia. In tal caso anche l'operazione di intermediazione, se resa nei confronti di professionista con sua partecipazione materiale - fisica - così come clienti), con conseguente effettuazione di quest'ultima sia extra UE (esempio, corso di formazione tenuta in Svizzera da un solo così verificarsi che in base al criterio di territorialità dell'operazione principale il luogo di

dell'operazione principale attrezzata anche l'operazione intermedia.

Cui è stabilito il criterio italiano, oppure entro UE, o fuori UE. Il luogo effettuazione dell'operazione principale, cioè l'operazione a prescindere dal luogo in cui è prestatore, per questa diversa fattispecie occorre assumere a preferimento il luogo del prestatore, ossia la regola generale per i servizi considerati B2C (business to consumer) dello Stato 633/1972), mentre si stabiliti quando sono rese a committenti non soggetti passivi da effettuate nel territorio dello Stato italiano (art. 7-ter, comma 1, lett. b, dpr 633/1972). Dunque, anziché il criterio generale per cui le prestazioni di servizi si considerano a, dpr 633/1972), del tutto si considerano effettuate nel territorio dello Stato (art. 7-sexies, comma 1, lett. d), mentre si stabiliti quando sono rese a committenti non soggetti passivi, le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente non sono soggetti passivi, considerando effettuate nel territorio dello Stato con la previsione secondo cui si

Alla norma della direttiva è stata data attenzione in Italia con la previsione secondo cui si considerano soggetti passivi i servizi di intermediazione in nome e per conto del cliente non sono soggetti passivi, le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente non sono soggetti passivi, come luogo rilevante quello in cui è effettuata l'operazione principale (art. 46, dir 2006/112/CE). La fonte regolamentare europea individua specificamente l'ambito di applicazione della norma dell'art. 46 sia nella prestazione di servizi specificamente intermediazione oggetto di tale norma (art. 46 si stabilisce nel territorio dello Stato (art. 7-ter, comma 1, lett. d), mentre si stabiliti quando sono rese a committenti non soggetti passivi, le prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (art. 7-sexies, comma 1, lett. d), mentre si stabiliti quando sono rese a committenti non soggetti passivi, le prestazioni di intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato con la previsione secondo cui si

La prima è la norma che fissa il criterio di collegamento per le prestazioni di servizi resi da un intermediali in genere.

A parte queste norme, che si riferiscono a settori speciali, vi sono due previsioni che riguardano le intermediazioni in genere.

Un'altra norma riguarda le intermediazioni relative a trasporti.

Una è quella che fissa il criterio di collegamento delle intermediazioni nei servizi relativi agli immobili, individuandolo nel luogo di localizzazione dell'immobile (10).

2. I criteri di collegamento Tva per le prestazioni di servizi costituite da intermediazioni - A disciplinare la delimitazione spaziale del presupposto Tva delle prestazioni di intermediazioni - A ritorno all'indirizzo (8), dimostra quanto il settore sia delicato ed irto di difficoltà (9).

Lo stesso recente intervento legislativo in Italia con la web tax, cui ha fatto seguito un repertorio di problemi sollevati dall'economia digitale, in ordine ai vari modelli di business che in essa si

Per i problemi sollevati dall'economia digitale, in definizione ai vari modelli di business che in essa si presentano (14), l'Oecd propone (5), in definitiva, di seguire un approccio olistico, avendo riguardo alla norma all'indirizzo (8), dimostra quanto il settore sia delicato ed irto di difficoltà (9).

Anche a livello di imposte sui redditi il settore dell'economia digitale rappresenta, attualmente, un'importante (anzi, la maggior parte) sfida alla tessitura internazionale, come denuncia l'Oecd nel suo progetto BEPS "Base erosion and profit shifting", infatti, tali fenomeni di erosione della base imponibile e di dislocazione del reddito trovano nell'economia digitale un favorevole ambiente sviluppo in ragione della sua caratteristica di consentire l'insediamento dell'attività produttiva in un dato luogo e, distante da questo, in un altro Stato, la localizzazione fisica del cliente, con un'evidente indeguatezza della stabile organizzazione, come tradizionalmente definita dai diritti interni, a criterio di collegamento degli utili d'imposta (11). L'imposta può godere, insomma, di una significativa presenza digitale in uno Stato senza essere assoggettata ad imposta in questo Stato per mancanza di quelli elementi di collegamento che tipicamente fondano l'impostazione (12).

La norma in questione ha sollevato un acceso dibattito proprio per gli e-book, che subiscono, comunque, entro l'Unione europea un trattamento dettato dal diritto sui mezzi di supporto fisico (a differenza degli Stati Uniti, dove la legislazione è opposta), in quanto i prodotti stampati hanno una tessitura maggiore rispetto a quelle in formato digitale [28]. Dunque, le distorsioni alla concorrenza che, a causa della applicazione da parte di queste Stati membri dell'Ue di aliquote Iva ridotte non ammesse dalla direttiva, sono state registrate nell'area dei servizi elettronici per ciò che concerne le operazioni "business to consumer" sono venute meno, in definitiva, dal 1º gennaio 2015, per via del nuovo criterio di localizzazione, che meglio di ogni altro garantisce la neutralità

Il nuovo criterio dell'art. 58 della direttiva rappresenta, a livello europeo, una sfida per certi Stati e relative imprese che vi sono stabilito o comunque in cui hanno insediato una stabile organizzazione di servizi le attivita di e-service; le multinationali abituata a gestire queste business dal Lussemburgo, ad esempio, passano nel 2015 da un'aliquota Iva agevolata degli e-book del 3% a quella del 19% del mercato tedesco, se quest'ultimo è il luogo di consumo [16]. Nonostante, infatti, la direttiva stabilisca in modo espresso che i servizi elettronici non possono fruire di alcuna ridotta (art. 98, par. 2, dir. 2006/112/CE), Lussemburgo e Francia le hanno applicate, in specie ai libri elettronici [17], attribuendo in tal modo alle imprese stabilite in questi Stati o alle stabili ridotte (art. 98, par. 2, dir. 2006/112/CE), Lussemburgo e Francia le hanno applicate, in specie ai libri elettronici [17], attribuendo in tal modo alle imprese stabilite in questi Stati o alle stabili organizzazioni qui insediate ampi vantaggi commerciali rispetto alla concorrenza.

A fine dell'applicazione di tale criterio di localizzazione sono stabilitate regole presuntive del logo di stabilimento del destinatario, regole di confrontazione di tali presunzioni ed infine regole che stabiliscono gli elementi probatori per l'individuazione di tale logo e per la sudetta confrontazione di tale criterio. Uff. n. 104/2013 [155].

Regole simili a quelle europee per l'IVA sono state adottate anche da altri Stati extrapropei, come l'Australia, il Giappone e la Nuova Zelanda [13]. Lo stesso OCDE ritiene che in questo settore non si possa prescindere dalla tassazione a destino [14].

3. (Segue) Ed i criteri di collegamento l'iva per i servizi prestati tramite mezzi elettronici - Per i servizi forniti per via elettronica, considerati servizi di e-commerce, la direttiva fissa, con efficacia a partire dal 1º gennaio 2015, un innovativo criterio di collegamento, in deroga alla regola generale dell'art. 45 basata sul principio di origine, localizzando la prestazione dei sudetti servizi, se resi a persone che non sono soggetti passivi, nel logo in quale in cui la persona è stabilita, oppure ha riferimento permanente o la residenza abituale (art. 58, 1º par., dir. 2006/122/CE), attribuendo, così, l'indirizzo per il quale si trova la residenza abituale.

Una disposizione regolamentare UE riguarda in modo specifico i servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi e costitono nell'intermediazione della fornitura di alberghi nel settore alberghiero o in settori con funzione analogia (art. 31, regol. Ue n. 282/2011). Questi servizi ricadono nella regola generale sopra illustrata della direttiva, se sono resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale o a un ente non soggetto passivo considerato soggetto passivo, ricadono nella norma speciale della direttiva sulle prestazioni di intermediazione, opposta, ricadono nella norma speciale della direttiva sulle prestazioni di intermediazione, se resa a una persona che non è soggetto passivo. L'agenzia delle Entrate ha pertanto correttamente escluso che le provvigioni pagate da una società che gestisce alberghi ad agenti Ue per le prestazioni di agenzia relative ad immobili (art. 7-quater, d.p. 633/1972), trattandosi di inquadramento come prestazioni relative ad imobili situati in Italia debbono essere presentate come prestazioni relative ad alberghi situati in cui all'art. 7-ter, d.p.r.

A tale norma della direttiva e stata attuazione nell'ordinamento giuridico italiano con la previsione che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel suo territorio: è il criterio generale dei servizi, per le prestazioni considerate B2B (business to business), costituito dal luogo di stabilimento del committente, ossia, dal criterio dello Stato di consumo (art. 7-ter, comma 1, lett. a, dpr 633/1972). E, pertanto, a tale previsione che occorre riferirsi per attività d'intemediazione rese a soggetti passivi, come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate a proposito di tour operator che rendono un servizio in nome e per conto

che collegamento a riferimento il logo in cui questo soggetto ha fissato la sede della propria attività economica, salvo che i servizi siano prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo economico, salvo che i servizi siano prestati a tale sede della propria attività economica, situata in un luogo diverso da quello in cui questo soggetto ha fissato la sede della propria attività economica, salvo che i servizi siano prestati a tale sede della propria attività economica, poiché in tal caso il logo dello stesso ha fissato la sede della propria attività economica, perché in tal caso il logo della stabile organizzazione, di cui è situata la stabile organizzazione, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il logo delle prestazioni di servizi è quello della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione (art. 44, dir. 2006/112/CE).

E, invece, il regolamento comunitario a porgere una definizione espresa di "servizi prestati tramite Internet o una rete elettronica" (art. 2006/112/CE), disponendo che comprendono "i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica a cui natura rende la prestazione essenzialmente mezzie elettroniche" (di cui alla dir. 2006/112/CE), che comprendono "i servizi prestati tramite tecnologia dell'informazione" (art. 7, par. 1, regol. UE n. 282/2011).

Chiarisce, tuttavia, in modo espreso come il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunicino per posta elettronica non implichi che il servizio reso sia un servizio elettronico (art. 58, dir. 2006/112/CE) e individua, in particolare, detti servizi in quelli, elencati nel allegato II, consistenti nell'elenco di siti web e webhosting, gestione di distanza di software allegato I, fornitura di siti web e relativi aggiornamenti; 3) fornitura di programmi e attrezzature; 2) fornitura di software e relativi aggiornamenti, gestione di relativo alleattività (art. 58, dir. 2006/112/CE) e individua, in particolare, detti servizi in quelli, elencati nel allegato II, consistenti nell'elenco di siti web e webhosting, gestione di distanza di programmi, giochi, testi e informazioni a messa a disposizione di basi dati; 4) fornitura di immagini, programmi e altri contenuti di tipo culturale, artistici, film, programmi televisivi, scienifici o di intrattenimento; 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

4. La definizione di "servizi prestati tramite mezzi elettronici" - La direttiva non porga alcuna definizione di "servizi prestati per via elettronica" [21].

art. da 24-bis a 24-septies all'interno del regol. n. 282/2011. Presentazione delle prove per l'individuazione di tale logo e la sudetta confezione, con i nuovi introdotte dal regolamento UE n. 1042/2013, uniformemente a norme sulla confezione di tali medianti decoder o analoghi dispositivi o schermi di ricezione senza uso della linea fissa) sono state elencate nella presentazione di logo di stabilità del destinatario (a seconda che il servizio elettronico sia reso, ad esempio, tramite la sua linea terrestre fissa, oppure attraverso reti mobili, o mediante decodifica o analoghi dispositivi, tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.

Tale disciplina non si applica, di contro, a un soggetto passivo che provvede solamente al trattamento dei pagamenti in relazione ai servizi prestati tramite mezzi elettronici o ai servizi telefonici prestati via Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (VoIP), e non interviene nella prestazione di tali servizi tramite mezzi elettronici o servizi telefonici.

In ordine a tale ipotesi, per considerare il prestatore di servizi passivo quale prestatore le esplicitamente designato dal soggetto passivo quale prestatore di tali servizi, devono sussistere le seguenti condizioni: a) la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi e il relativo prestatore; b) la nota di pagamento o la ricevuta emessa o resa disponibile per il destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi e il relativo prestatore; c) la fattura emessa o resa disponibile da ciascun soggetto passivo che destinatario identifica i servizi prestati tramite mezzi elettronici identifica i servizi e il relativo prestatore.

Un ulteriore previsione della direttiva concerne la situazione in cui un soggetto passivo, che agisce in nome proprio ma per conto terzi, partecipa ad una prestazione di servizi. In tal caso si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale (art. 28, dir. 2006/112/CE). Il regolamento chiama ricavato (art. 9-bis, regol. UE n. 282/2011, come modificato dal regol. UE n. 1042/2013) che è il criterio di collegamento generale, vale a dire il criterio che individua il luogo rilevante della prestazione in quello in cui questo soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica (art. 633/1972).

Nei termini della corrispondente disposizione interna attuativa italiana, tale norma si traduce in quella per cui le prestazioni di servizi si stabiliscono nel suo territorio (art. 7-ter, comma 1, lett. a, dpr 44, dir. 2006/112/CE).

Se, all'opposto, il servizio elettronico è reso a un soggetto passivo che agisce come tale, resta fermo il criterio di collegamento generale, vale a dire il criterio che individua il luogo rilevante della prestazione in quello in cui questo soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica (art. 633/1972).

Alla norma in oggetto della direttiva è stata data attuazione in Italia con la previsione che, in deroga al criterio di collegamento generale (dell'art. 7-ter, comma 1, lett. b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano, se reso a committente non soggetto passivo, le prestazioni di servizi resse tramite mezzi elettronici, quando il committente nel territorio dello Stato o vi reside senza domicilio all'estero (art. 7-sexies, comma 1, lett. f, dpr 633/1972, come modificato dall'art. 1, d.lgs. 42/2015) [22].

della Tva (23).

5. Obblighi i va discendenzi da servizi di intermediazione e da servizi elettronici - Gli obblighi Iva non residenti sono oggetto di una disciplina differenziata (art. 17, comma 2, dpr 633/1972).

Risaltano in questa definizione gli elementi imprecindibili rappresentati dai carattere essenzialmente automatizzata della prestazione, nonché dal carattere minima dell'intervento umano, non eseguibile senza la tecnologia dell'informazione. Alla struttura di queste definizioni è del relativo elemento definito deve essere accertata la natura di un servizio al fine di verificare la sua generalità, compresi software, loro modifica di download (di file musicali, e-books, etc.).

Inoltre, vi rintrano i servizi automaticamente generati da un computer (rete elettronica), rete privata, poi, i servizi che veicolano o supportano la presenza di un azienda o di un privato su una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario (lett. c). Ipotesi, questa, alla quale sono riconguibili, ad esempio, le prestazioni di download (di file musicali, e-books, etc.).

VI rintrano, altri, le offerte fornitarie di servizi Internet (internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessoriato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.) (lett. f).

Anche, vi ricade la concisione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un servizio su uno stesso provider attraverso Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avverte di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer (lett. d).

Per esempio, varie ipotesi fra i "servizi prestati tramite mezzi elettronici" non rintrano, di centro, varie ipotesi (art. 7, par. 3, regol. Ue n. 282/2011), fra le quali, i servizi di professionisti, avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica.

Infine, rintrano nei servizi elettronici i servizi elencati nell'allegato II della direttiva sopra individuati, 282/2011. Detto allegato riprende i singoli punti dell'allegato II del regolamento Ue n. (lett. j), ipotesi che corrisponde, infatti, all'eccezione dell'allegato I, punto 5), del regolamento remoto insegnante attraverso Internet a una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto non vi ritrovano, altri, i servizi i servizi di insegnamento per i quali il contenuto del corso è fornito da un (lett. f).

Non vi ritrovano, altri, i servizi i servizi di insegnamento per i quali il contenuto del corso è fornito da un (lett. f).

Per esempio, varie ipotesi fra i "servizi prestati tramite mezzi elettronici" non rintrano, di centro, varie ipotesi (art. 7, par. 3, regol. Ue n. 282/2011), fra le quali, i servizi di professionisti,

sviluppandoli in ulteriori sotto specie, 282/2011. Detto allegato riprende i singoli punti dell'allegato II della direttiva sopra individuati, infine, rintrano nei servizi elettronici i servizi elencati nell'allegato I del regolamento Ue n.

Attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer (lett. d).

Attraverso posta elettronica, nei servizi di insegnamento generati da un computer (lett. d).

Per esempio, previsione normativa rintrano, in particolare, nei "servizi prestati tramite mezzi elettronici" (art. 7, par. 2, regol. Ue n. 282/2011), innanzitutto, la formatura di prodotti digitali in rete elettronica, compresi software, loro modifica di download (di file musicali, e-books, etc.).

Qualificazione come servizio elettronico.

Risaltano in questa definizione gli elementi imprecindibili rappresentati dai carattere essenzialmente automatizzata della prestazione, nonché dal carattere minima dell'intervento umano, non eseguibile senza la tecnologia dell'informazione. Alla struttura di queste definizioni è del relativo elemento definito deve essere accertata la natura di un servizio al fine di verificare la sua

generalità, compresi software, loro modifica di download (di file musicali, e-books, etc.).

All'opposto, se il committente è soggetto passivo, ricorre un'ipotesi di, cosiddetta, inversione esterna („reverse charge“), disposta per i servizi transnazionali (art. 194, d.lr. 2006/112/CE) cui consente l'individuazione del soggetto debitore dell'imposta in una figura diversa da quella dell'obbligatario, e dunque ad essere destinatario degli obblighi che discendono dal'effettuazione dell'operazione e delle sue conseguenze. Invece, se il committente è soggetto passivo che ha posso in essere la prestazione di servizio (art. 194, d.lr. 2006/112/CE), cui consente l'individuazione del soggetto debitore dell'imposta in una figura diversa da quella dell'obbligatario, e preclusamente nel committente. L'inversione di obbligatori, e dunque ad essere destinatario degli obblighi che discendono dall'effettuazione dell'operazione è questo soggetto, anche se il prestatore non resiste a stabilito in un rapporto soggettante fiscale (art. 129). La procedura è, poi, quella, cosiddetta, di autofatturazione, se il prestatore è stabilito in uno Stato extra UE, e di quella di integrazione della fattura dell'intermediario, se il prestatore è stabilito in un altro paese, in quanto, similmente ai servizi intermedi, si ricade nell'ipotesi di, cosiddetta, inversione esterna, trattandosi di servizi transnazionali. All'opposto un tale meccanismo è indegno in caso di consumo privato, il quale, probabilmente, ha scarsa propensione a dichiarare e pagare l'Iva dovuta (art. 129).

Semplicemente si sono rese necessarie, dunque, per le prestazioni "business to consumer", onde evitare che il nuovo criterio di collegamento determinasse un notevole incremento dei costi di compilazione per le imprese ed anche per i contribuenti. In tal modo sono disposte richiesta 2006/112/CE), idenfificandosi in Italia mediante presentazione di un'apposita richiesta di assolvere in modo semplicato gli obblighi IVA connessi a tali servizi resi (artt. 358-bis e ss., d.lr. non soggetti passivi vanta domiciliati o residenti nell'Unione europea questo regime speciale consente in particolare, per i soggetti passivi, non stabiliti nella UE, che prestano servizi elettronici a clienti non soggetti passivi da domiciliati o residenti nell'Unione europea in base al principio di base (art. 369-bis, d.lr. 2006/112/CE). L'Italia ha dato attuazione alla direttiva prevedendo identificata in base alle procedure ordinarie), ma diverso da quello di consumo, è stabilito in uno Stato UE (perciò già

In particolare, per i soggetti passivi, non stabiliti nella UE, che prestano servizi elettronici a clienti non soggetti passivi da domiciliati o residenti nell'Unione europea questo regime speciale consente di averne vantaggio, anche se i soggetti passivi sono stabili nella stessa. Anche con questo regime il soggetto passivo registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa. Anche con questo regime il soggetto passivo domicilio o la residenza, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il sopravveniente, anche l'amministratore dei servizi resi tramite una stabile organizzazione trimestrale, oltre a quanto dalla dualità i servizi elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione dell'unione europea che disponeva di stabile organizzazione in altri Stati membri dell'unione europea, a parte opattati, che disponeva di stabile organizzazione in Italia. I soggetti passivi furor della Unione europea che disponeva di stabile organizzazione in Italia, e

caso chiama a rimborso (ai sensi dell'art. 38-ter, comma 1-bis, d.lr. 633/1972), relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuate in Italia può essere in ogni regime quale relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; tuttavia, l'Iva quale in cui sono effettuate le operazioni, vi è il divieto di detrarre dall'Iva dovuta in base a tale quale in modo idonea documentazione fino alla fine del decimo anno successivo a oltre allo obbligo di conservare dichiarazione del periodi di riferimento. Oltre effettuato il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione del periodo, deve essere effettuato a pagamento di riferimento, spettante a classiche norme della modalità, deve a dati modello e da inviare all'Agenzia delle entrate in via telematica con determinata modalità o effettuare nel periodo di riferimento, distinutamente per classi di membri di domicilio o l'Agenzia delle imposte, suddiviso per aliquote, al netto dell'Iva; in secondo luogo, le aliquote residenza del comitente, entro il termine di presentazione della dichiarazione, a pagamento (art. 74-quinquies, d.lr. 633/1972), in tal modo sono disposte richiesta 2006/112/CE), idenfificandosi in Italia mediante presentazione di un'apposita richiesta di assolvere in modo semplicato gli obblighi IVA connessi a tali servizi resi (artt. 358-bis e ss., d.lr.

In particolare, per i soggetti passivi, non stabiliti nella UE, che prestano servizi elettronici a clienti non soggetti passivi da domiciliati o residenti nell'Unione europea questo regime speciale consente di averne vantaggio, anche se i soggetti passivi sono stabili nella stessa. Anche con questo regime il soggetto passivo registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa. Anche con questo regime il soggetto passivo domicilio o la residenza, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il sopravveniente, anche l'amministratore dei servizi resi tramite una stabile organizzazione trimestrale, oltre a quanto dalla dualità i servizi elettronici sono stabili organizzazione in altri Stati membri dell'unione europea che disponeva di stabile organizzazione in Italia. I soggetti passivi furor della Unione europea che disponeva di stabile organizzazione in Italia, e

ha posso in essere l'operazione rilevante, in presenza di committente non soggetto passivo. Costituiscono, infatti obblighi del prestatore non residente, nella sua qualità di soggetto passivo che

L'intermediazione può consistere, ad esempio, nel consentire a potenziali clienti, che desiderano dati se non a prezzo di costi sproporzionali, costi che sono invece evitati con la tecnologia della informazione, prezzo che totalmente, un intervento umano è, d'altronde, questo sarebbe difficilmente realizzabile, caratterizza queste nuove forme d'intermediazione e il mezzo con cui sono realizzate, ossia, manca, tramite sottoscrizione di abbonamento periodico, mettendo in contatto cliente e fornitori. Ciò che web company: si fornisce un servizio d'intermediazione che può essere spot, oppure continuativo forma siffatte d'intermediazione si stanno differenziando sempre più, tramite l'uso delle cosiddette

letter. d, regol. UE n. 282/2011).
una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer (art. 7, par. 2, acquisienti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di un bene o un servizio su un sito Internet che opera come mercato on line, in cui i potenziali clienti qualifica come servizio elettronico la concisione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita

Molti attività di intermediazione sono, insomma, suscettibili di ricadere nella previsione secondo cui si essere in alcun modo sopportabile).
in sostanziale (proprio in quanto richiederebbe un intervento umano talmente elevato, da non contrario, il telefono o il fax non possono minimamente garantire, se non a prezzo di costo eseguire, grazie alla tecnologia della informazione, un elevatissimo numero di prestazioni che, al rappresentante proprio dell'intermediente minimo. Inoltre, il mezzo elettronico consente di Al contrario, la definizione Iva di servizio prestato tramite mezzi elettronici si fondata su un elemento

telefono o ad un fax. Il telefono, come il fax, necessita di un operatore, senza il quale non è possibile rendere la prestazione.
Fuori da questa ipotesi, il mezzo elettronico non è un mezzo di comunicazione equiparabile ad un

attivare solo per i servizi di designamento il cui contenuto del corso sia fornito da un insegnante escludere che si tratti di resi tramite mezzi elettronici (si rivela a quanto precedentemente comunicazione, ad esempio se le parti contrattino a collaudare con Skype, è corretto Quando Internet, o una rete elettronica analoga, è usato semplicemente come strumento di

In realtà, occorre distinguere.

(33) .
con conseguente rilevanza dell'operazione sotto il profilo territoriale nello Stato del committente d'intermediazione in nome e per conto, effettuato nei confronti di un soggetto passivo comunittario, telefono o ad un fax. Nel caso di specie l'agenzia ha peraltro ritenuto trattarsi di un servizio raccolta delle prenotazioni e viene utilizzata come mezzo elettronico costituisce un vero strumento di commercio elettronico, in quanto il mezzo elettronico possa essere qualificato l'utilizzo della rete Internet non composta automaticamente che il servizio sia resa con delle prestazioni effettuate on line - ha osservato l'Agenzia - il fatto che la prestazione sia resa con on line potesse essere considerata prestazioni di servizi e-commerce. Con riferimento effettuata dal tour operator stesso, l'agenzia entra ha escluso che le prenotazioni effettuate d'intermediazione a favore di un operatore con sede in Spagna per realizzare la vendita dei servizi Nel caso, ad esempio, di un tour operator italiano che, tramite il proprio portale, prestava servizi servizi elettronici, oppure quello di altri servizi, in particolare dei servizi di intermediazione.

6. Una nozione riduttiva, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di e-service applicato alle intermediazioni - Di non immediata qualificazione si presenta alcune categorie di servizi, per le quali si pone un problema interpretativo di individuazione della classe di appartenenza, se quella dei

lesempio dall'obbligo di certificazione dell'operazione (art. 22, comma 1, p. 6-ter, dpr 633/1972) e non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (art. 22, comma 1, p. 6-ter, dpr 633/1972) è stata, inoltre, disposta la non obbligatorietà di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente d.m. 27 ottobre 2015).

altro Stato ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime dell'UE l'applicazione del regime fiscale, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'UE che hanno chiesto in un altro Stato membro nell'ordine, anche in relazione all'Iva dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate in Italia dall'Italia (art. 74-spettis, d.p.r. 633/1972). In particolare, i regimi sopra illustrati si applicano, infine, sono previste disposizioni per i soggetti idenfificati in un altro Stato membro, diverso

Italia dall'Iva dovuta per attività non assoggettata al regime fiscale.
agli acquirenti, ferma restando invece il diritto di detrazione dell'Iva relativi agli acquirenti effettuati in che ha esercitato l'opzione non può detrarre dalla Iva dovuta ai sensi di detto regime quella relativa

- servizi, l'accesso ad elenchi di fornitori cui è possibile richiedere preventivi.
- In altri casi sono forniti su Internet servizi consistenti nel confronto di prezzi (nonché, servizi offerti da simili pagine web) la cui fornitura è, di regola, automatizzata, senza intervento umano. A queste condizioni tali servizi sono ricognoscibili essere servizi elettronici dall'e-Splicazione ad regolamento UE n. 1042/2013, in quanto rispondenti alla definizione di "servizi preventivi tramite mezzi elettronici".
- Ottiene, sono proposti corsi di insegnamento (e-skype, download, telefonia ordinaria, presenza fisica ad un professionista etc.) con modalità varie (skype, download, telefona ordinaria, presenza fisica ad un professionista etc.) tenuti da docenti terzi (professori, esperti di insegnamento (e-seminar, e-learning) tenuti da docenti tenuti i corsi, tramite mezzi elettronici o meno, è il servizio d'internazionale ad essere realizzato con tali mezzi, con un minimo o nullo intervento umano.
- Per altre prestazioni di servizi a doppia la qualificazione come servizi elettronici alla stregua della previsione dell'art. 7, par. 2, lett. d, regol. Ue n. 282/2011, sopra riportata. Si tratta, in particolare, di servizi di internazionale, con conseguente applicazione del criterio che ha riguardo alla localizzazione delle prestazioni del criterio interpretativo letterale, dette prestazioni di servizi elettronici, in perche il prezzo è fissa. Se si tratta della situazione in cui il potenziale acquirente non può fare offerte, nolleggiare; oppure, si tratta della situazione in cui il diritto di mettere in vendita, beni di quelli di dell'ipotesi in cui la connessione non ha ad oggetto il diritto di mettere in vendita, beni di quelli di affari, regol. Ue n. 282/2011, di prenotazione in linea, rispettivamente, di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni par. 3, regol. Ue n. 282/2011, di prenotazione in linea, rispettivamente, di biglietti di ingresso a vari modelli di business dell'economia digitale e le relative implicazioni fiscali, cfr: OECD, BEPS Action 1: Address the tax challenges of the digital economy-report_digital_economy.pdf.
- (2) European Commission, Commission expert group on taxation of the digital economy, Report, 28/05/2014, 18, nota 16, in http://ec.europa.eu/taxation_eu/taxation_eu/documents/resources/documents/docu_28/05/2014_18_nota_16_in.html
- (3) European Commission, Commission expert group on taxation of the digital economy, Report, http://www.oecd.org/ctp/tax-challenges_matters_digital_economy.pdf.
- (4) Sui vari modelli di business dell'economia digitale e le relative implicazioni fiscali, cfr: OECD, BEPS Action 1: Address the tax challenges of the digital economy-report_digital_economy.pdf.
- (5) Sui rapporti definitivi licenziali dell'OECD a ottobre 2015, cfr: Romano C. - Conti D., "La fiscalità della digital economy, all'indomani degli studi BEPS", in Corr. trib., 2016, 301.
- (6) Il primo intervento dell'OECD in questo settore risale al 1998, con la Conferenza di Ottawa sul consumo di e-commerce, cui fece seguito il report del Comitato Fiscale dell'OECD, Guidelines on consumption taxation of cross-border services and intangible property in the context of e-commerce, 2003, in www.oecd.org/tax/consumption/5594831.pdf, e il successivo Consumption taxation of cross-border services and intangible property in the context of e-commerce series, 2003, in www.oecd.org/tax/consumption/5594831.pdf.
- (7) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (8) Art. 1, comma 33, l. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l'art. 17-bis, d.p.r. 633/1972, cit., 36.
- (9) European Commission, Commission expert group on taxation of the digital economy, Report,
- (10) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (11) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (12) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (13) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (14) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (15) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (16) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (17) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (18) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- (19) Del Federico L., "La via italiana alla tassazione del web: un intervento poco mediatato, ma dalle relative all'accordo di pubblicità on line, norma abrogata dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16.
- Note:
- Paola Targio

(22) A riguardo di queste definizioni, come quella di "servizi di telediffusione", (23) A riguardo di queste definizioni, come quelle di "servizi di televendita", (24) A riguardo di queste definizioni, come quelle di "servizi di telexibizione", (25) A riguardo di queste definizioni, come quelle di "servizi di telexibizione", (26) A riguardo di queste definizioni, come quelle di "servizi di telexibizione", (27) A riguardo di queste definizioni, come quelle di "servizi di telexibizione", (28) European Commission, *Commission expert group on taxation of the digital economy, Report*, cit., 19, 32 e 36.

(29) Medimann M., "The new EU VAT rules on the place of supply of B2C E-Services", cit., 105-106. (30) Bal A., *Taxation of digital supplies in the European Union and United States*, cit., 245, n. 5; (31) Medimann M., "The new EU VAT rules on the place of supply of B2C E-Services", cit., 105-106. (32) Per un esame critico del nuovo criterio di collegamento "place of supply", cfr.: Bal A., "EU VAT: new rules on B2C supplies of digital services from 2015", in *European taxation*, 2014, 304; Bal A., "The myth of taxing cloud computing under EU VAT", in *International VAT monitor*, 2014, 25. (33) Hinnemann L., "VAT directive on electronic services - Some open questions", in *European taxation*, 2003, 279, individuando fra le previsioni della direttiva che determinano diverse interpretazioni proprio la nozione di servizi elettronici. (34) Indirettamente taxation and tax administration, *Explanation Notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecommunications, broadcasting and electronic services that is necessary to take account of technological developments*, or any new guidelines agreed by the VAT Committee of the European Union, "these are not fully-fledged definitions as it is only indicated that these concepts ... shall include ...; This offers the flexibility that is necessary to take account of the development of technology", in *en.pdf*, 15-16. (35) Art. 47, dir. 2006/112/CE; art. 31-bis, reg. 282/2011; art. 7-quarter, lett. a), d.p.r. 633/1972. (36) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 12, b). (37) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 12). (38) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 13, in linea con la risposta al punto 12). (39) Popa O., "Taxation of the digital economy in selected countries - Early echoes of BEPS and EU initiatives", in *European taxation*, 2016, 39. (40) In senso critico, rilevando che dette norme contribuiscono a creare ulteriore complessità ed incertezza: Bal A., "Taxation of digital supplies in the European Union and United States - What can they learn from each other?", in *European taxation*, 2015, 249. (41) Nei riguardi di tali Stati la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione che, nella fase giurisdizionale del ricorso per inadempiimento, ha avuto l'avviso della Corte di Giustizia, (42) Nei riguardi di tali Stati la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione che, nella fase giurisdizionale del ricorso per inadempiimento, ha avuto l'avviso della Corte di Giustizia, (43) Medimann M., "The new EU VAT rules on the place of supply of B2C E-Services", in EC Tax Review, 2015, 2, 105-106. (44) Medimann M., "The new EU VAT rules on the place of supply of B2C E-Services", in EC Tax Review, 2015, 2, 105-106.

(45) OECD, *International VAT/GST guidelines*, November 2015, 14. (46) Commissione europea, *New provisions regarding the conditions of the digital economy*, in *European taxation*, 2014, 211. (47) Art. 47, dir. 2006/112/CE; art. 31-bis, reg. 282/2011; art. 7-quarter, lett. a), d.p.r. 633/1972. (48) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 12). (49) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 12, b). (50) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 13, in linea con la risposta al punto 12). (51) Poppo O., "Taxation of the digital economy in selected countries - Early echoes of BEPS and EU initiatives", in *European taxation*, 2016, 39. (52) In senso critico, rilevando che dette norme contribuiscono a creare ulteriore complessità ed incertezza: Bal A., "Taxation of digital supplies in the European Union and United States - What can they learn from each other?", in *European taxation*, 2015, 249. (53) Medimann M., "The new EU VAT rules on the place of supply of B2C E-Services", in EC Tax Review, 2015, 2, 105-106.

S.r.l.

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia
Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

- (29) Città di Grambeek H.M., B2C supplies of electronic services from 1 January 2015 from a german perspective, in International VAT monitor, 2013, 217.
- (30) European Commission, Explanatory Notes, cit., 20.
- (31) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 15.
- (32) Su tali regimi semplificati: Fondazione Nazionale dei Commercianti, Il minisportello unico (Moss) per le prestazioni di servizi digitali, Documento del 15 gennaio 2016, dal sito <http://www.fondazionenazionalecommercianti.it/node/920>.
- (33) Operativo di Venezia della competenza per le attivita di assistenza e liquidazione relativa ai sudetti rapporti (reg. Ue n. 815/2012 del 13 settembre 2012 e reg. Ue n. 967/2012 del 9 ottobre 2012).
- (34) Provvedimento Agenzia Entrate del 23 aprile 2015, n. 5691/2015, con attribuzione al Centro settore dell'imposta sul reddito, il regime di Comune Consolidated Tax Base (CCTB).
- (35) Europeen Commission, Commision expert group on taxation of the digital economy, Report, 28/05/2014, cit., 20. Accanto a tale misura di semplificazione il Report propone (pag. 27), nel paragrafo 2, lett. d), regol. Ue n. 282/2011, che l'agenzia sia in grado di "concessione, a titolo oneroso, dei prestazioni rese da E-bay, che l'agenzia riporta all'ipotesi di "concessione, a titolo oneroso, dei dati di mercantile al dettaglio di abbigliamento regolato su E-bay in relazione alle linee, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatico di lettura di messaggi ricevuti in rete attraverso Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatico di lettura di messaggi ricevuti in rete attraverso un servizio su Internet che operi come mercato online, di cui all'art. 11, lett. d), regol. Ue n. 1777/2005, corrispondente estattamente alla "aggiornamento di prodotti digitali in genere, compresi software, loro modifiche ed inquadramento scacato via Internet, servizio qualificato come elettronico dall'Agenzia delle Entrate per la formattazione soggetta passivo italiano per la formatura di un programma informatico comunitario a committente soggetto passivo italiano per la formatura di un programma passivo".
- (36) Per l'obbligo dichiarativo Intrastat, nel caso di prestatore (irlandese) soggetto passivo
- (37) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 12, e 13; Ag. Entrate, circol. 29/07/2011, n. 37/E, p. 4.2, e 4.3.; Ag. Entrate, circol. 21/05/2013, n. 16/E, p. 3.3.
- (38) Ag. Entrate, circol. 21/6/2010, n. 36/E, punto 12, e 13; Ag. Entrate, circol. 2014, 837.
- (39) In Rass, trib., 2014, 327; Pacitto P., "Omissa registrazione degli acquisti intracomunitari e detrazione", in Rass, trib., 2014, IV, 162; Basilavecchia M., "Gli adempimenti per il reverse charge", in Riv. Dir. trib., 2014, 327; Basilavecchia M., "Inadempiimenti strumentali nel modello di applicazione delle operazioni comunitarie e la rilevanza della fattura (nota a Corre di Giustizia Ue, sez. VIII, causa C-590/13).
- (40) Murg P., "Gli adempimenti strumentali nel modello di applicazione delle operazioni recente cr.: Basilavecchia M., "Inadempiimenti formali nell'inversione contabile", in Corr. trib., 2015, 403; Murg P., "Gli adempimenti strumentali nel modello di applicazione delle operazioni tesi, la perdita o il mantenimento del diritto alla detrazione in caso di inversione contabile", di obblighi previsti in tema di integrazione contabile, cui conseguue, rispettivamente, a seconda della critica la controversa qualificazione come adempimento sostanziale, ovvero formale degli
- (41) Da ultimo: Ag. Entrate, risol. 20/02/2015, n. 21/E.

- (42) Salvini L., "Il reverse charge nelle prestazioni di servizi internazionali", in Corr. trib., 2010, 939.
- (43) Distanzo dal reverse charge costituito inoltre, cf.: Centore P., "Reverse charge obbligatorio per le operazioni interne", in Fisc. Comm. Int., 2012, 27.
- (44) Nella prospettiva europea si distinguono due tipologie nettarimette la figura del soggetto passivo (art. 9, dir. 2006/112/CE) da quella del debitore d'imposta, cui, per l'appunto, si riferisce l'art. 194, mentre riunisce le due figure in quelle del soggetto passivo. Su questa differenza ritenuta non sostanziale cf.: Salvini L., "L'iva tra origine della destinazione. Il reverse charge nell'Iva comununitaria e nell'Iva interna", in Giur. imp., 2006, 223.
- (45) Nell'ordinamento giuridico italiano questa distinzione si perde, in quanto l'art. 17, d.p.r. 633/1972, ne determina il reverse charge nelle prestazioni di servizi internazionali, secondo quanto disposto dalla disposizione generale notaia che distingue notarimette la figura del soggetto passivo (art. 9, dir. 2006/112/CE) da quella del debitore d'imposta, cui, per l'appunto, si riferisce l'art. 194, mentre riunisce le due figure in quelle del soggetto passivo. Su questa differenza ritenuta non sostanziale cf.: Salvini L., "L'iva tra origine della destinazione. Il reverse charge nell'Iva comununitaria e nell'Iva interna", in Giur. imp., 2006, 223.
- (46) Directorate General for Taxation and Customs Union della Commissione europea dovrebbe essere applicate secondo il